

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale "Collegato"



**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS,
COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241**

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE													NUMERO PARTITA IVA												
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE																										
DOMICILIO FISCALE																										
VIA E NUMERO CIVICO													C.A.P.				COMUNE							PROV		

Disponibile *online*, il nuovo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 1, del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), (che ha introdotto, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-bis) in materia di ritenute negli appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020](#), infatti, è stato approvato il modello (**allegato A**) con cui gli uffici dell'Agenzia delle entrate potranno certificare la presenza dei requisiti, **allegato B**, indicati nel citato articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.

Si ricorda che il citato articolo 4, del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), reca una serie di misure volte sia a tutelare l'Erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici sia per contrastare il dilagante fenomeno dell'omesso versamento dell'IVA. In particolare, per quel che interessa in questa sede, dispone, per mezzo dell'introdotta art. 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'obbligo per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti;

Nel dettaglio, comma 1 dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. 241/1997 impone ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che **affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000** a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici,

obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento** di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del

suddetto articolo.

Requisiti lettera a)	Verifica requisito
<i>Esistenza in vita da almeno tre anni</i>	Si verifica con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni.
<i>Regolarità degli obblighi dichiarativi</i>	Si verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
<i>Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi</i>	Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi prelevati si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio. Si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni modeste.

Tabella B – Requisiti previsti alla lettera b) ¹ comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97

Requisiti lettera b)	Verifica requisito
<i>Absenza debiti non soddisfatti</i>	<i>"Rilevano le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito afflati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza".</i> Per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda, o attestante l'iscrizione all'Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'impresa può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L'Agente della riscossione fornisce riscontro all'ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d'intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono esenti dall'imposta di bollo gli *«Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie...»*. Il certificato è, altresì, esente dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata

nell'ambito dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020](#), recante: *«Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»*, pubblicato il 06.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244